

Sommario

NORMA RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA	3
SETTORE BANDA ULTRALARGA	3
1 Norma sui limiti di campo elettromagnetico	3
2 Norme su energia – oneri di sistema	5
3 Norme su energia – credito di imposta.....	6
4 Norme sulla migrazione verso le reti ultraveloci – passaggio alla fibra	7
5 Norme sulla migrazione verso le reti ultraveloci – sussidio agli operatori	9
SETTORE SVILUPPO TECNOLOGICO	10
6 Norma per l’innovazione del settore radio televisivo	10
7 Norma per lo sviluppo delle tecnologie emergenti	11
8 Norma per l’innovazione del settore scientifico culturale.....	12
SETTORE LAVORO	13
9 Norma sui processi di aggregazione delle imprese	13
10 Norma sui contratti di espansione	16

NORMA RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA

SETTORE BANDA ULTRALARGA

1 Norma sui limiti di campo elettromagnetico

Art.

(Aggiornamento dei valori limite alle emissioni di campo elettromagnetico)

1. Al fine di sostenere la concorrenza, garantire la competitività aumentare l'offerta dei servizi ed il potenziamento delle reti mobili, nel rispetto della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, 30 luglio 1999, n. L199, relativa alla limitazione delle esposizioni delle popolazioni ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, l'intensità di campo elettrico riferita ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, è aggiornata secondo le modalità previste al comma 2.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della salute, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e le competenti Commissioni parlamentari, nonché previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, si provvede nelle zone ove si renda necessario ad aumentare i valori di riferimento di cui al precedente comma, in linea con le politiche di sviluppo dei paesi dell'Unione Europea, le indicazioni della Commissione Europea e le linee guida ICNIRP sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, e ad aggiornare conseguentemente le tabelle di cui all'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, 28 agosto 2003, n. 199. Ove nei termini sopraindicati non si raggiunga un'intesa i limiti di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B sono innalzati ad un valore pari a 24 V/m. I limiti di cui alla tabella 1 del medesimo allegato B sono aggiornati in accordo alla modifiche di cui al presente comma

3. All'aumento dei valori di riferimento di cui al precedente comma si procede a seguito di un'attività di monitoraggio sui valori reali di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico ambientali, e gli attuali livelli di emissioni delle reti mobili svolta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dalla Fondazione Ugo Bordoni in collaborazione con le Agenzie Regionali per protezione Ambientale.

4. A tal fine viene istituita dalla Fondazione Ugo Bordoni, di intesa con le articolazioni territoriali del Ministero delle imprese e del Made in Italy e la collaborazione delle Agenzie Regionali per protezione Ambientale, una rete di monitoraggio nazionale con lo scopo di informare in modo corretto ed efficace la cittadinanza sui livelli di campo elettromagnetico effettivamente presenti sul territorio, fornire alle Regioni ed agli enti locali dati e informazioni utili per migliorare il processo di localizzazione e controllo degli impianti sorgenti di campi elettromagnetici al fine di mitigare l'impatto elettromagnetico

5. Alla copertura finanziaria delle attività di cui ai commi 3 e 4 si provvede a valere sulle risorse di cui per l'importo annuo di 500.000€ per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

COSTO: 1.5 MILIONI

Relazione illustrativa

Il quadro normativo italiano relativo alla regolamentazione delle emissioni elettromagnetiche è stato elaborato a partire dal 1998 e sviluppato con successive norme emanate tra il 2000 e il 2012 il cui elemento base è rappresentato dalla Legge Quadro n. 36 del febbraio 2001.

L'Italia oltre a stabilire un limite massimo di 20 V/m (per l'intervallo di frequenze sotto i 3GHz) molto più basso di quelli adottati in Europa, ha preferito optare per un ulteriore livello di protezione, consistente nella previsione di un limite estremamente ridotto di 6 V/m da osservare rigorosamente in tutti gli ambiti adibiti a permanenza umana prolungata. Tale soglia costituisce il valore di attenzione posto in via prudenziale per garantire il contenimento delle emissioni elettromagnetiche entro soglie assolutamente cautelative e precauzionali:

- Limite di esposizione pari a 20 V/m per l'intervallo di frequenze 3 MHz – 3000 MHz e 40 V/m per l'intervallo di frequenze 3 GHz – 300 GHz.
- Valore di Attenzione o Obiettivo di qualità pari a 6 V/m per l'intervallo di frequenze 100 kHz – 300 GHz: livello cautelativo da non superare negli ambiti fruibili per permanenze prolungate di almeno 4 ore continuative e all'aperto nelle c.d. aree "intensamente frequentate".

In Italia, quindi, i limiti di emissioni sono 10 volte più bassi rispetto ai limiti definiti a livello internazionale.

A livello europeo, la Germania ha adottato il limite massimo (61V/m) dal 1° gennaio 1997, prima ancora che venisse approvata la Raccomandazione CE. La Spagna è stato il primo paese ad adeguare al massimo i propri limiti nel 2001.

L'11 marzo 2020 sono state pubblicate da ICNIRP le nuove Linee Guida sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici nel range di frequenze 100 kHz – 300 GHz. Le nuove Linee Guida, che

sostituiscono quelle pubblicate nel 1998 già recepite dalla maggioranza degli stati membri della UE a seguito della Raccomandazione 1999/519/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, confermano che non ci sono evidenze di effetti avversi sulla salute a livelli di esposizione inferiori ai limiti fissati dalle Linee Guida del 1998 e non sono state prodotte prove di eventuali meccanismi di interazione che potrebbero produrre effetti negativi sulla salute a causa dell'esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza.

Tale affermazione appare coerente con il quadro europeo sopra evidenziato se consideriamo che paesi come la Germania e la Spagna hanno adottato i limiti massimi da oltre 20 anni non avendo riscontrato anomalie nella popolazione.

Un innalzamento degli attuali limiti fissati a 6V/m, rimanendo sempre ben al di sotto del limite europeo di 60V/m, ad esempio 30V/m, garantirebbe il miglioramento della qualità del servizio (in termini di copertura) fin da subito, con effetti positivi sui cittadini in termini di voce e dati, riducendo l'impatto economico sugli operatori e la proliferazione di antenne sul territorio. Il 62% dei siti esistenti nelle aree urbane è risultato non aggiornabile al 5G a causa dei limiti di emissione. Gli extra costi per sviluppare la copertura 5G a causa dei limiti stringenti che obbligano alla reingegnerizzazione dei siti esistenti o al reperimento di nuovi siti sono di circa 1,3B€ per Operatore. Aumentare gli attuali limiti rimanendo sotto i valori europei di emissione avrebbe il duplice vantaggio di rassicurare i cittadini più timorosi e venire incontro alle loro giuste preoccupazioni nella considerazione tecnica che più aumentano le potenze dei tralicci e meno emettono i dispositivi mobili che ogni cittadino porta con sé. Infine, un pieno e veloce dispiegamento del 5G porterebbe, inoltre, all'utilizzo di antenne attive o intelligenti (smart) oppure a fascio tempo-variante "Massive MIMO" con conseguente miglioramento del rendimento e dell'efficienza energetica.

2 Norme su energia – oneri di sistema

Azzeramento strutturale delle aliquote relative agli oneri generali di sistema

Dopo l'articolo XX, aggiungere il seguente:

“Art. XX bis

(Riduzione degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, a partire dall'entrata in vigore della

presente norma e per tre anni, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle imprese di cui all'articolo 1 e 1bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

*2. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede a valere sulle risorse di cui **xxxx** per l'importo di 200 milioni annui, per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025.*

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

COSTO: 600 MILIONI

Relazione illustrativa

La proposta è finalizzata ad introdurre in modo strutturale l'azzeramento degli oneri di sistema per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione delle imprese che offrono servizi di pubblica utilità e che sono soggette alla disciplina della Golden Power.

La proposta di estendere alle TLC in modo strutturale le agevolazioni relative ai costi dell'energia previste per le imprese energivore (segnatamente: azzeramento oneri di sistema) al fine di poter alleviare tale voce di costo, sembra tuttavia configurare una "misura selettiva" a favore di imprese che non rientrano tra quelle energivore ai sensi della disciplina eurounitaria e, pertanto, un aiuto di Stato da sottoporre al preventivo vaglio della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE. Ciò perlomeno sino a che le "Linee guida" in tema di aiuti di Stato in materia ambientale ed energetica non verranno modificate o aggiornate dalla Commissione.

3 Norme su energia – credito di imposta

Estensione strutturale del credito d'imposta energivori anche alle imprese strategiche

Dopo l'articolo XX, aggiungere il seguente:

"Art. XX bis

(Disposizioni in materia di fornitura energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 e 1bis del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno si applica, per tre anni dall'entrata in vigore del presente articolo, il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede a valere sulle risorse di cui xxxx per l'importo di 200 milioni annui, per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

COSTO: 600 MILIONI

Relazione illustrativa

La proposta ha l'obiettivo di applicare alle imprese considerate strategiche ai sensi della disciplina sul golden power (di cui art. 1 e 1bis del DL decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21) il cui consumo di energia elettrica calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 150 GWh/anno, il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. energivori).

La proposta di estendere alle TLC in modo strutturale le agevolazioni relative ai costi dell'energia previste per le imprese energivore (segnatamente: credito imposta) al fine di poter alleviare tale voce di costo, sembra tuttavia configurare una "misura selettiva" a favore di imprese che non rientrano tra quelle energivore ai sensi della disciplina eurounitaria (art. 17 della Dir. 2003/96/Ce) e pertanto, un aiuto di Stato da sottoporre al preventivo vaglio della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, par. 3, TFUE. Ciò perlomeno sino a che le "Linee guida" in tema di aiuti di Stato in materia ambientale ed energetica non verranno modificate o aggiornate dalla Commissione.

[4 Norme sulla migrazione verso le reti ultraveloci – passaggio alla fibra](#)

Art.

(Migrazione dei servizi di telecomunicazione sulle reti di nuova generazione ad altissima capacità in fibra ottica)

*1. Al fine di favorire il pieno utilizzo delle reti ad altissima capacità in grado di garantire almeno 1 gigabit per secondo in download, come definite all'articolo 2 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e sentito il Dipartimento della Trasformazione Digitale con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo stabilisce le modalità e le tempistiche per favorire un **processo di migrazione verso le reti più avanzate ed il progressivo spegnimento delle reti in rame**. sulla base di criteri di efficienza, massimizzazione costi benefici e sviluppo omogeneo delle infrastrutture su tutto il territorio nazionale,*

2.

Nell'ambito delle misure volte a favorire il processo di migrazione di cui al comma 1 è previsto l'avvio di una campagna di comunicazione rivolta ai cittadini per diffondere una maggiore coscienza sulle potenzialità delle reti ad altissima capacità e l'avvio, d'intesa con gli enti locali, di progetti pilota di migrazione nelle aree in cui la copertura della infrastruttura fisica ad altissima capacità in fibra ottica sia pari o superiore all'ottanta per cento del territorio

3 Al comma 2bis dell'articolo 135-bis del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'ultimo capoverso è così modificato: "Il tecnico abilitato entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, verifica lo stato di attuazione delle norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici".

5. Alla copertura finanziaria delle misure e delle attività di cui al comma 2 si provvede a valere sulle risorse di cui per l'importo annuo di 1.000.000€ per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

COSTO: 8 MILIONI

Relazione illustrativa

Il decommissioning della rete rame rappresenta il superamento delle architetture preesistenti (basate su rame) e il pieno utilizzo delle infrastrutture VHCN (very high capacity networks) in grado di garantire velocità superiori ai 500Mbps (sia fibra che fixed wireless access).

Oltre a questo sviluppo tecnologico, si realizzerebbero importanti efficienze nelle attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture e nei consumi di energia.

Complessivamente la rete dell'operatore ex incumbent è costituita da 10.000 centrali. Di queste 6.700 sono considerate centrali by pass quindi centrali sostituibili con tecnologia in fibra ottica. Le 6.700 centrali by pass consumano all'anno circa 174.600 MWh pari a 81.326.000 kg di CO2 (a cui andrebbero aggiunti anche 275GWh di consumi legacy che potrebbero essere risparmiati dalla cessazione dei servizi connessi).

Supponendo un risparmio dei consumi del 25% dallo switch off di queste 6.700 centrali si avrebbe una diminuzione dei consumi pari a 43.650 MWh, corrispondente al consumo elettrico annuo per l'illuminazione di una città di circa 700.000 abitanti. Supponendo un costo al kWh pari a 0,308€ kWh si otterrebbe un risparmio di circa 13.4 Mln € sulla bolletta ed una diminuzione dell'inquinamento pari a 20.331.500 kg CO2.

La norma prevede, infine, che con decreto del M.I.M.I.T, d'intesa con l'AGCOM, verranno stabilite, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, le modalità e le tempistiche con le quali sarà possibile favorire la migrazione progressiva dei servizi di telecomunicazione sulla rete di nuova generazione in fibra ottica, anche prevedendo, al tal fine, l'attivazione di progetti di sperimentazione per il passaggio dalla rete in rame alla fibra in determinate città, in cui la copertura della infrastruttura fisica sia pari o superiore al 60% del territorio.

5 Norme sulla migrazione verso le reti ultraveloci – sussidio agli operatori

Dopo l'articolo XX, aggiungere il seguente:

“Art. XX bis

Incentivi alla migrazione dei servizi di telecomunicazione sulle reti di nuova generazione ad altissima capacità

1. Allo scopo di incentivare il pieno utilizzo delle reti ad altissima capacità in grado di garantire almeno 1 gigabit per secondo in download è previsto un contributo direttamente a favore dell'operatore, fino a un massimo di 250 euro, per ciascuna linea migrata, a copertura dei costi di infrastrutturazione e di adeguamento degli impianti .

2. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da emanarsi entro 90 giorni della entrata in vigore della presente legge .

3. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede a valere sulle risorse di cui xxxx per l'importo di 100 milioni per il 2024, 100 milioni per il 2025.

5. *L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

COSTO: 200 MILIONI

Relazione illustrativa

La proposta è tesa a incentivare il passaggio dal rame alla fibra prevedendo un contributo per l'operatore che migra i propri clienti verso tecnologie più performanti.

Infatti, le migrazioni dal rame alla fibra sono molto onerose per gli operatori che sostengono importanti costi di adeguamento delle infrastrutture senza impatti economici sul cliente finale.

Si stima che per ciascun passaggio da rame a fibra gli operatori sostengono un costo compreso tra 350€ e 450€ relativamente a costi infrastrutturali (ad es.: ampliamento della piattaforma rete CORE IMS, quota per cliente per eventuale desaturazione, delivery), nonché per l'installazione e l'acquisto di apparati.

Prevedere il riconoscimento di un voucher consentirebbe agli operatori di avere maggiori risorse da investire per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Tale contributo, al pari degli altri sopra illustrati, è fondamentale per accelerare il processo di digitalizzazione del Paese, preservando e valorizzando un asset, la componente in rame (ovvero il tratto dalla cabina a casa, ricordando che il tratto da centrale a cabina è già in fibra), che oggi fornisce ancora elevate prestazioni all'utente. La misura proposta soddisfa la primaria esigenza di una evoluzione ordinata salvaguardando ritorno economico e occupazione. L'erogazione di voucher in quanto misure di supporto concessa attraverso risorse statali a favore di determinate imprese si configura come aiuto di Stato e come tale può essere concesso previa notifica della misura alla Commissione Europa, al fine di verificarne la compatibilità con le norme dell'UE.

SETTORE SVILUPPO TECNOLOGICO

6 Norma per l'innovazione del settore radio televisivo

Art.

(Innovazione nel settore televisivo)

1. Al fine di potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato dall'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall'articolo 1, comma 480, della Legge bilancio 2022, le medesime, sono incrementate, per l'anno 2024, di ulteriori 90 milioni di euro, che ne costituisce, altresì, limite di spesa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28 del decreto legislativo 9 agosto 2022 n. 115, per i contributi erogati con le risorse di cui al comma 1, come integrate dal medesimo comma, continuano ad applicarsi, ove compatibili e non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni di

cui al decreto interministeriale 5 luglio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni e quelle di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019 e successive modificazioni e integrazioni..

3. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero delle imprese e del Made in Italy provvede ad avviare una campagna di comunicazione a sostegno del processo di innovazione del settore televisivo entro il. Limite di spesa di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini al passaggio alla tecnologia DVB-T2.

4. La concessionaria del servizio pubblico a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, pone in essere tutte le attività necessarie all'avvio, entro il 31 dicembre 2023 delle trasmissioni in simulcast di programmi in tecnologia DVB-T2 e programmi in tecnologia DVBT-MPEG4.

5. Per l'adeguamento alla tecnologia digitale degli impianti di trasmissione radiofonici in ambito locale a seguito della cessazione delle trasmissioni in tecnologia analogica, sono destinati per l'anno 2024 e 2025 a valere

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle economie e finanze, da adottarsi entro 90 giorni della entrata in vigore della present legge sono individuate le modalità operative e le proceduer e per l'attuazione degli interventi di cui al comma 5.

Relazione illustrativa

.....

7 Norma per lo sviluppo delle tecnologie emergenti

Art.

(.....)

1. Il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134, è incrementato di 120.000.000 euro per sostenere lo sviluppo tecnologico e digitale dell'economia, potenziando la capacità di innovazione del sistema produttivo attraverso: a) la concessione di contributi a fondo perduto in favore di progetti che prevedono la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su intelligenza artificiale, tecnologie a registro distribuito, tecnologie quantistiche, internet delle cose e metaverso nei settori dell'economia del mare, della salute, delle città intelligenti e della mobilità intelligente; b) l'acquisto di servizi basati su intelligenza artificiale, tecnologie a registro distribuito, tecnologie quantistiche, internet delle cose e metaverso e l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate all'utilizzo di tali servizi rese da soggetti qualificati iscritti in un elenco istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 lettera a) sono concesse nella misura del 80% delle spese e dei costi sostenuti per la realizzazione dei progetti.
3. Con successivo decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono definite le modalità di utilizzo e la

ripartizione delle risorse, nonché i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, lett. b).

COSTO: 120 MILIONI

Relazione illustrativa

.....

8 Norma per l'innovazione del settore scientifico culturale

Art.

(Innovazione scientifico culturale nel campo delle comunicazioni elettroniche)

I. All'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 6 è inserito il comma 6-bis: «La Fondazione Ugo Bordoni gestisce il Museo storico della comunicazione, di proprietà del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il cui patrimonio è stato dichiarato dal Ministero della Cultura di interesse culturale e sottoposto a tutela, ne organizza le attività e ne dispone la piena operatività. La Fondazione, nella gestione del Museo deve, perseguire le seguenti finalità:

- a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni.*
- b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia*
- c) la collaborazione con le imprese di settore al fine di sviluppare progetti di comune interesse*

La Fondazione, nella gestione delle finalità sopra elencate, provvede ai suoi compiti con i redditi del suo patrimonio, i proventi della gestione delle attività, i contributi ordinari dello Stato, eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici, eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri, eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali coerenti con le finalità sopra esposte.

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 500.000€ a decorrere dall'anno 2024 cui si provvede mediante

COSTO: 500 mila euro all'anno

Relazione illustrativa

Per quanto riguarda il Museo storico della comunicazione si prevedono costi pari a 500.000€ all'anno al fine di garantire l'assunzione di personale dedicato, la manutenzione delle opere, l'allestimento di mostre tematiche, i costi di manutenzione e hosting del portale web dedicato e l'allestimento di spazio dedicato al merchandising.

SETTORE LAVORO

9 Norma sui processi di aggregazione delle imprese

Art.

(Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale)

1. In via sperimentale per l'anno 2023 e 2024, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, in cui è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:

a) La descrizione del piano industriale della nuova impresa;

b) Il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;

c) Il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;

d) Il numero delle ore di formazione non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;

e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1 per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7.

3. In corso di realizzazione del progetto l'azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione e ne darà dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1.

4. Al datore di lavoro, nei casi previsti dal comma 1 spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro. Il contributo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero contributivo è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2, lett. c) e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

6. Alle disposizioni previste dal presente articolo non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

7. Al fine di tutelare il perimetro occupazionale ai sensi del comma 2, lettera e), è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo,

dimissioni volontarie, ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

8. Ai fini della transizione occupazionale, le nuove imprese costituite potranno avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Fermo restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio potranno essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l'impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. Al fine di svolgere le attività previste dal presente comma, le agenzie per il lavoro potranno essere aggregate ai sensi del comma 1, anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione, anche di natura societaria. Alle aziende che assumono i lavoratori per effetto del presente comma sono garantiti i benefici previsti dall'articolo 24-bis, comma 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 7 si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.

10. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono compatibili con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente compreso il contratto di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

12. Il ministero del lavoro comunica all'ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 1 al fine di verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.

13. Nei primi quattro anni di svolgimento dell'attività della nuova impresa, a qualunque fine sia richiesto il rispetto o il possesso di specifici requisiti o autorizzazioni, compreso quelli necessari per la partecipazione a bandi pubblici, l'azienda può avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno dato luogo all'aggregazione.

14. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa pari a 280 milioni per l'anno 2023 e 280 milioni per l'anno 2024. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio è effettuato utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Alla copertura finanziaria del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui xxxx per l'importo di 280 milioni annui, per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Relazione illustrativa

La norma si pone l'obiettivo di favorire le aggregazioni aziendali o di rami di esse, al fine di promuovere nuovi progetti industriali con lo scopo di creare sviluppo anche in settori diversi e assicurando al contempo la tutela del perimetro occupazionale. Infatti, in alcuni settori economici (ad esempio, i call center, che stanno subendo dal processo di digitalizzazione del paese ripercussioni negative e strutturali), è necessario individuare strumenti e soluzioni nuovi, anche sperimentali, che si pongano l'obiettivo di creare nuove opportunità di sviluppo industriale anche in settori diversi tutelando l'occupazione attraverso un processo mirato, a gestione aziendale, di formazione, riqualificazione ed eventualmente ricollocazione.

Sulla base di questi presupposti, in via sperimentale e nelle nuove realtà aziendali aggregate con oltre 1.000 dipendenti (in cui è più ipotizzabile il fenomeno aggregativo con queste finalità), è consentita la possibilità di stipulare in sede governativa un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, in cui è definito un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera l'azienda e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori al fine di garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

L'accordo deve contenere un progetto in cui è descritto in sintesi il piano industriale, il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione; il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di formazione e riqualificazione nonché l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con il progetto industriale, il numero delle ore di formazione non inferiore a 200 da riproporzionare in caso di part-time. Inoltre, il progetto deve contenere un elemento qualificante per il provvedimento normativo, costituito dall'impegno del datore di lavoro di tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza di una o più operazioni straordinarie per almeno sessanta mesi. Questo significa, a norma del comma 6, che durante il periodo di tutela occupazionale è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie, ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

A fronte dell'accordo sottoscritto in sede governativa e dell'esecuzione del progetto, al datore di lavoro spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore trasferito nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di importo annuo pari a 3.500 euro. Il contributo di cui al quarto comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ai benefici previsti non possono trovare applicazione le disposizioni previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in quanto incompatibili con la finalità della norma.

Le nuove imprese costituite potranno avviare iniziative di politica attiva a gestione aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso anche in altri settori economici. Fermo restando la gestione aziendale, le iniziative previste potranno essere organizzate anche avvalendosi

dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro. Anche al fine di svolgere le attività previste dal presente comma le agenzie per il lavoro potranno essere aggregate ai sensi del comma 1, anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione anche di natura societaria. Alle aziende che assumono i lavoratori per effetto del presente comma si applicano i benefici previsti dall'articolo 24-bis, comma 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

L'iniziativa, dunque, si inserisce in un progetto di politica attiva con la finalità di sviluppare le competenze dei lavoratori più a rischio anche attraverso una conversione del loro percorso professionale trovando spazio lavorativo in altri settori economici. Si sperimenta, dunque, per la prima volta la gestione aziendale di questa iniziativa di politica attiva e i datori di lavoro potranno avvalersi anche di agenzie per il lavoro le quali non potranno essere appaltatrici della gestione ma potranno essere un valido supporto dell'azienda, che conserva la gestione diretta del progetto, per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Al fine di evitare fenomeni elusivi della gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

Il ministero del lavoro comunica all'ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti al fine di verificare entro il periodo di godimento dei benefici da parte del datore di lavoro, la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro e nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.

Le nuove disposizioni sono compatibili con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente compreso il contratto di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e il fondo nuove competenze di cui all'articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Il contributo riconosciuto dalla presente disposizione è compatibile con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente per l'occupazione dei lavoratori.

Relazione tecnica

Ipotizzando una retribuzione lorda media di 22.000 euro gli oneri contributivi annui a carico azienda sono stimati in euro 5.280 (22.000 x 24% aliquota contributiva media carico azienda).

Pertanto, il beneficio contributivo di 3.500 euro annuo dovrebbe trovare piena applicazione.

Si ritiene che nella fase sperimentale il numero di lavoratori interessati dalle aggregazioni e soggette a politiche attive sia pari a 40.000.

Considerando l'applicazione piena del beneficio per due anni pari a 7.000 euro e tenuto conto nel monte complessivo dei lavoratori interessati 40.000, la spesa annua è pari a 280 milioni annui (3.500 x 2 x 40.000).

Ci si rimette alle valutazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

10 Norma sui contratti di espansione

Art.

(Forza lavoro - Prepensionamento)

All'articolo 41, comma 5bis del Decreto Legislativo n. 148/2015, primo capoverso sostituire la parola "sessanta" con "ottantaquattro".

Successivamente, sostituire le parole da “Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata” a “contribuzione figurativa” con le seguenti: “Il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, aumentato di diciotto mesi nei casi di lavoratori che si trovino tra sessantuno e ottantaquattro mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto – per lo stesso periodo - di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.”

Dopo le parole “l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni” sono aggiunte le seguenti: “L'estensione a 84 mesi per il raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia e di anzianità e le previsioni ad essa correlate potranno trovare applicazione - nel limite degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno di riferimento - anche a quei Contratti di Espansione già in essere previa loro modifica in sede governativa.””

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata ad agevolare e incrementare il turn over generazionale, estendendo la platea dei lavoratori potenzialmente interessati allo scivolo pensionistico anche a coloro che si trovino oltre i 60 mesi (originariamente previsti nel testo di legge) e fino agli 84 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, alleggerendo gli oneri economici a carico del datore di lavoro e incentivando i piani a lungo termine legati a nuove assunzioni.

Tale modifica consente di coinvolgere in programmi di esodo su base volontaria un target di lavoratori sinora esclusi dall'applicazione delle previsioni di cui al comma 5bis, art. 41, dlgs 148/2015. (ovvero coloro che si trovano tra sessantuno e ottantaquattro mesi dalla prima decorrenza utile). Al contempo si estende in maniera coerente il periodo di ricorso alla NASpI e alla contribuzione figurativa (fino ad un max di 54 mesi) rendendo meno onerosa per le aziende l'ampliamento dei piani di ricambio generazionale.

Inoltre, la modifica sperimentale del periodo di “prepensionamento” - con estensione a 84 mesi – allineerebbe la previsione in oggetto alla temporanea sperimentazione del prepensionamento a 7 anni ex lege Fornero, creando uno speculare ambito di applicazione. Gli effetti dell'ampliamento rispondono ad un incentivo all'uso dello strumento, che a differenza dell'art.4 Fornero prevede un significativo numero di assunzioni per accedere al trattamento.

La proposta di consentire il versamento della contribuzione utile al conseguimento del diritto alla pensione anche nel caso di pensione di vecchiaia - e non solo di pensione anticipata - fa sì che siano parificati i trattamenti tra le due tipologie di accesso a pensione, rendendo attrattivo per i lavoratori anche il ricorso al prepensionamento per vecchiaia, oggi penalizzato dal mancato versamento della contribuzione correlata.

Relazione tecnica

Stimando un saving di 29k€ pro capite per tutti i 18 mesi aggiuntivi proposti dalla norma, su un carico temporale di tre anni ed un possibile accompagnamento di 5.000 persone ne deriverebbe un onere complessivo per le casse dello stato pari a 145Mln€.

Ci si rimette alle valutazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.